

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|--|
| N° 13 In data 27-04-2016 | OGGETTO:Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote per l'anno 2016. |
|---|--|

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il sindaco, Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Soletta Gianfranco | P | Tanda Pasquale | P |
| Bussu Francesco | P | Tola Gavina | P |
| Colombo Giovanna | P | Ruda Sebastiano | P |
| Fadda Maria Laura | P | Cossu Antonio Maria | A |
| Piredda Giuseppina | A | Cossu Maria Luisa Rita | P |
| Seddaiu Antonello | P | Ruda Pietro | A |
| Tanca Salvatore | P | | |

presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, con i quali è istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147 del 2013 che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTE le disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabiliscono modifiche alla disciplina dell'IMU e in particolare:

- il *comma 10* che: a) elimina la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado; b) introduce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari non di lusso, concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda e dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile e non possieda ulteriori immobili in Italia ad eccezione dell'abitazione principale; c) abroga il regime agevolativo dei terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; d) anticipa al 14 ottobre di ciascun anno, il termine di invio delle delibere di approvazione delle aliquote al Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;
- il *comma 15* che esclude l'applicazione dell'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- i *commi da 21 a 24* i quali prevedono che: a) la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si effettui con stima diretta escludendo dalla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cd. "imbullonati"); b) gli intestatari degli immobili specificati possano presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione delle rendite nei termini suddetti; c) limitatamente all'anno d'imposta 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Decreto legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- il *comma 53* che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, la riduzione al 75% dell'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05.09.2014 e modificato in data odierna;

VISTO l'articolo 1, comma 677, primo capoverso, della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;

VISTO il comma 6, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011, il quale stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali;

VISTO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015 che stabilisce, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il comma 7, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

VISTO il comma 2, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal comma 4;

VISTO il comma 10, articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

RITENUTO di applicare le aliquote di seguito riportate:

- aliquota ordinaria: 0,76 per cento;
- aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9): 0,4 per cento;

RITENUTO di applicare le seguenti detrazioni:

- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
- detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del Regolamento IUC che stabilisce che l'IMU non debba essere versata qualora l'importo dovuto per l'intero periodo d'imposta e per tutti gli immobili posseduti sia inferiore a € 12,00;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2016-2018;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti unanimi, palesemente espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, in riferimento all'imposta municipale propria (IMU), le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2016:
 - aliquota ordinaria: 0,76 per cento;
 - aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 per cento;
 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
 - detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
2. **DI DARE ATTO** che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

3. **DI INVIARE** il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL sindaco
F.to Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 02-05-2016 al n.199 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 02-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all'originale

Thiesi, 02-05-2016

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu